**ALLEGATO B)**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SU CHIAMATA DELLA PUBBLICA AUTORITA’ E DI SERVIZIO FUNEBRE NEI CASI DI INDIGENZA O APPARTENENTI A FAMIGLIE BISOGNOSE O PER I QUALI VI SIA IL DISINTERESSE DEI FAMILIARI PER IL COMUNE DI FERRARA. CIG: \_\_\_**

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Il presente Foglio Patti e Condizioni ha per oggetto l'affidamento del servizio di recupero salme in pubblica via o in luogo pubblico, o per accidente, anche in luogo privato, e trasporto delle stesse fino all’obitorio, alla Camera mortuaria o altro luogo secondo l’ordine impartito dalla competente Pubblica Autorità, su chiamata della stessa Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), e del servizio funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, dal luogo di decesso nell'ambito del territorio comunale fino al cimitero per la tumulazione, con eventuale trasferimento all'obitorio comunale, nonché eventuale trasferimento su richiesta della Pubblica Autorità a scopo diagnostico o per lo svolgimento di autopsie.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia funeraria e di trasporto funebre previste dagli atti e dalle norme nazionali e locali.

**Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è fissata in due anni e decorre dalla data di avvio dell'esecuzione dello stesso, eventualmente rinnovabili per ulteriori due annualità qualora la Stazione Appaltante ritenga che il servizio sia stato reso in modo pienamente soddisfacente per l’Amministrazione Pubblica e previo accordo con il soggetto affidatario. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza del contratto tramite Pec.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile prorogare la scadenza del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (comunque non superiore a mesi 2).

L'aggiudicatario si impegna ad accettare tali eventuali proroghe agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.

Alla scadenza dell'appalto, o degli eventuali periodi di rinnovo e proroga, il rapporto si intende sciolto di diritto, senza alcuna formalità.

**Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio di recupero salme su disposizione di Pubblica Autorità consiste nel recupero, nella fornitura di contenitore e nel trasporto della salma rinvenuta nel territorio comunale fino all’obitorio, alla Camera mortuaria o altro luogo secondo l’ordine impartito dalla competente Pubblica Autorità, a seguito di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

Il servizio deve essere svolto dall'impresa dal momento in cui viene attivata dall'Autorità competente fino al momento in cui il cadavere viene depositato fino all’obitorio, alla Camera mortuaria o altro luogo secondo l’ordine impartito dalla competente Pubblica Autorità, con utilizzo di materiale tecnico adatto al recupero e con automezzo apposito, conformemente alla normativa vigente.

Non sono compresi gli eventuali servizi di onoranze funebri.

La ditta affidataria deve assicurare lo svolgimento del servizio di recupero salme mediante **reperibilità continuativa per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno**, garantendo l'intervento tempestivo sul posto entro 1 (una) ora dalla ricezione della chiamata, sia durante i giorni feriali che festivi, nonché durante le ore notturne.

Il servizio funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari dovrà essere eseguito dall'impresa funebre in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di pietà e di cordoglio, oltre che in osservanza della normativa di settore vigente.

Il servizio è comprensivo di:

- fornitura cassa da inumazione in legno dolce, con targhetta anagrafica metallica identificativa del cadavere, completa di imbottitura interna con cuscino e velo,

- n. 1 manifesto a lutto,

- preparazione e adagiamento del cadavere nel feretro e chiusura cassa,

- espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al servizio,

- trasporto funebre dal luogo di decesso nell'ambito del territorio comunale fino al cimitero,

- eventuale trasferimento su richiesta della Pubblica Autorità a scopo diagnostico o per lo svolgimento di autopsie.

L'intervento deve essere effettuato entro i termini che saranno di volta in volta indicati dal Comune di Ferrara.

**Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'**importo biennale complessivo presunto dell'appalto è di € 62.616,00** a base d'asta e comprende tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente Foglio patti e condizioni, le spese di gestione, organizzazione, amministrazione e coordinamento, niente escluso ed eccettuato, come precisato nel precedente art. 3. Detto importo è stato calcolato tenendo conto del costo medio vigente sul mercato per le singole tipologie di servizio e dell’andamento storico degli interventi richiesti.

In caso di **rinnovo**, il corrispettivo per l’ulteriore biennio del contratto ammonterà ad un **importo complessivo presunto di € 62.616,00**.

Nel caso di **proroga** ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (comunque non superiore a mesi 2), l’**importo massimo del corrispettivo è di € 5.218,00**.

In forza di quanto sopra, il **valore globale stimato dell’appalto** ai fini dell’articolo 35, comma 4 del Codice Contratti, è pari ad € 130.450,00, esente Iva ai sensi dell’art. 10, n. 27 del D.P.R. n. n. 633/1972. Detto importo è da considerarsi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi dell'importo massimo stimato ai fini del valore dell'appalto.

Con riferimento all'art. 26, comma 3 *bis* del D.Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi non si riscontrano rischi da interferenze, in quanto si tratta di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante, intendendosi per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, ed essendo quindi detti locali / luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante; pertanto non ricorre l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. e risulta superflua la quantificazione degli oneri per la sicurezza da interferenze.

L’**importo massimo effettivo del corrispettivo** del servizio è determinato dall’offerta a ribasso presentata dall’operatore economico risultato aggiudicatario.

L'aggiudicatario non avrà, perciò, ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi imprevisti.

I **prezzi** dell’appalto sono immodificabili nel primo anno di durata dell’appalto.

Trascorso il primo anno contrattuale, ai sensi della lett. *a)* del comma 1 dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La richiesta di adeguamento del corrispettivo potrà venire avanzata da ciascuna parte decorso un anno dalla stipula del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Il Comune di Ferrara, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed in tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio è aggiudicato con affidamento diretto all’operatore economico che presenterà il miglior preventivo in occasione della preventiva informale indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. *a)* del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera *a)*, sub 2.2) L. n. 108/2021 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto d’appalto sarà affidato tramite trattativa diretta sulla piattaforma elettronica “*Appalti e Contratti – e-procurement*” della Società Maggioli S.p.a..

Il criterio di aggiudicazione della procedura di affidamento è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso da applicare in riferimento a ciascun prezzo unitario posto a base di gara. Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del ribasso unico.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia di servizio** | **N. casi**  **presunti**  **annui** | **Prezzo unitario**  **posto a base d'asta** | **Costo complessivo ANNUO presunto dell'appalto** |
| Servizio di trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari | 27 | € 774,00 (no covid)  € 934,00 (covid) | **€ 23.058,00**  **(calcolato su un costo medio unitario di € 854,00)** |
| Servizio di recupero salme su disposizione di Pubblica Autorità | 25 | € 330,00 | **€ 8.250,00** |
| **Totale annuo** |  |  | **€ 31.308,00** |

**Art. 6 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA**

La ditta affidataria si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente Foglio Patti e Condizioni ed avrà come referente il Settore Servizi alla Persona - Servizio Politiche Sociali del Comune di Ferrara. Inoltre è soggetta a svolgere attività funebre nel rispetto della normativa nazionale e locale di settore, nonché delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'avvio dell'esecuzione del servizio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1) comunicazione al RUP del nominativo del responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, e di tutti i recapiti telefonici attivi 24 ore al giorno, che il Comune comunicherà alla Pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato);

2) sottoscrizione dell'Atto di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR allegato al presente atto;

3) attestazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti del Comune di Ferrara che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicataria inoltre è tenuta a:

- organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero verificarsi in tempi ravvicinati;

- osservare ed assumere tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro, anche per il personale in sostituzione temporanea, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché applicare il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. di settore;

- attuare la normativa del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, nonché le normative connesse all’epidemia da COVID-19. Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante - intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio - ed essendo, quindi, i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante, non esiste rischio di interferenze e, pertanto, resta escluso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I..

La ditta aggiudicataria si obbliga**,** nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrara rinvenibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo; <https://servizi.comune.fe.it/4209/codice-di-comportamento-e-codice-disciplinare>.

**Art. 7 - SCIOPERO E SERVIZI MINIMI ESSENZIALI**

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente (con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data prevista) all’Amministrazione Comunale la proclamazione di eventuali scioperi indetti per la categoria di appartenenza dei propri dipendenti, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

Resta inteso che i servizi oggetto del presente appalto, in quanto di pubblico interesse, non potranno essere interrotti o sospesi, se non per comprovate esigenze di forza maggiore.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di Ferrara ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all’utenza.

L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

**Art. 8 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Aggiudicatario, se non è autorizzata dal Responsabile del Procedimento. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente.

Il Committente può richiedere variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, in tutti i casi previsti dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito al possibile aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il Responsabile del Procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

In questi casi sarà data comunicazione scritta alla l’Aggiudicatario con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di motivata ed imprevedibile necessità, per i quali il preavviso è ridotto a un giorno.

L’Aggiudicatario dovrà adeguare conseguentemente i servizi appaltati, senza possibilità di opporre eccezione alcuna.

Infine, fatto salvo quanto specificatamente indicato nel presente Foglio Patti e Condizioni, anche in considerazione della normativa connessa all’epidemia da Covid-19, il Committente potrà sempre introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2. per cause impreviste e imprevedibili;

3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi affidati e dei luoghi in cui essi vengono svolti, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

4. quando le varianti, nell'esclusivo interesse del Committente, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dalla legge.

L’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’Aggiudicatario stesso e che siano ritenute opportune dal Comune.

**Art. 9 - CONTROLLI DURANTE IL SERVIZIO E VERIFICHE DI CONFORMITA’**

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Foglio Patti e Condizioni, controllando che i servizi vengano svolti con la massima cura e diligenza. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, il Committente può ricusare il personale che in modo comprovato risulti negligente o comunque inadeguato all’assolvimento dei compiti assegnati, e l’aggiudicatario dovrà conseguentemente garantirne la sostituzione.

Tutte le verifiche circa la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il Committente ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, potranno essere disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

Nel caso in cui vengano riscontrati difetti o mancanze riguardo all’esecuzione, il Committente assegnerà all’aggiudicatario un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In ogni caso il Committente provvederà a porre in essere tutti gli ulteriori controlli previsti dalla legge in merito al rispetto da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale.

Sulla base delle verifiche di cui al presente articolo vengono avviate le eventuali contestazioni di cui al successivo art. 15.

**Art. 10 - PAGAMENTI**

Il Comune di Ferrara, per i servizi regolarmente prestati, provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, come da D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, che dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Ferrara - Codice univoco: ZGPQXI – Codice specifico per il Settore Servizi alla Persona.

Le fatture dovranno riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori informazioni:

- n. di impegno di spesa;

- Codice CIG;

- n. di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento.

Le fatture elettroniche che verranno trasmesse non compilate nel campo CIG, non saranno accettate.

Se trattasi di Servizio di recupero salme la fattura dovrà essere accompagnata dall'Autorizzazione alla rimozione rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.

Le fatture dovranno avere cadenza trimestrale. Il pagamento delle fatture sarà effettuato, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse al sistema di interscambio dell'Ente, prorogabili a 60 giorni quando ciò sia giustificato dagli adempimenti relativi ai controlli previsti dalle norme, propedeutici alla liquidazione.

**Art. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ogni fattura dovrà emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. n. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31.03.2015.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012 n. 192, dall’esito positivo delle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica:

- del CIG (codice identificazione gara del Comune di Ferrara);

- dell’impegno di spesa;

- del Codice Univoco: Ufficio ZGPQXI – Codice specifico per il Settore Servizi alla Persona.

Con il meccanismo fiscale dello *split payment*, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell’indicazione del CIG comunicato.

L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dagli artt. 111 e 112 del D.Lgs. n. 50/2016, previo accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore.

L’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del Codice dei contratti.

**Art. 12 - RESPONSABILITA'**

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'adempimento del contratto e di tutti i danni diretti ed indiretti verso persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili allo stesso.

**ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI**

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata ed esclusa, sarà a carico dell'aggiudicataria.

La stipulazione del contratto è subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

**ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'escussione della garanzia fideiussoria, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, in quanto il servizio è collegato ad interventi connessi con operazioni degli organi di Pubblica Sicurezza (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) e con situazioni di disagio sociale che richiedono professionalità e discrezione.

**ART. 15 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni, o non operi tempestivamente interventi correttivi per garantire la regolare esecuzione degli interventi secondo quanto comunicato dal RUP a seguito di controlli, sarà tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione.

In particolare (in via esemplificativa e non esaustiva):

***a)*** - € 1.000,00 (euro mille/00) per mancata esecuzione, per cause riconducibili all'affidatario, di una delle attività previste dal presente Foglio Patti e Condizioni. Nel caso di inadempimento di particolare gravità o di reiterazione del medesimo inadempimento con conseguenti almeno tre contestazioni nell’arco di dodici mesi può dar causa a risoluzione del contratto;

***b)*** - € 500,00 (euro cinquecento/00) per ritardo nell’esecuzione, per cause riconducibili all'affidatario, di una delle attività previste dal presente Foglio Patti e Condizioni. In particolare, nel caso del “Servizio di recupero salme su disposizione di Pubblica Autorità”, la penale potrà essere applicata trascorsi almeno 60 minuti dalla chiamata. La reiterazione del medesimo inadempimento con conseguenti almeno tre contestazioni nell’arco di dodici mesi può dar causa a risoluzione del contratto.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità rilevate saranno comunicate, per iscritto tramite pec, all'aggiudicataria che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione, produrre per iscritto e trasmettere con pec le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto il Comune di Ferrara deciderà nel merito, applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al precedente punto del presente articolo.

Per l'eventuale risoluzione del contratto si applicano le disposizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Ferrara si riserva, comunque, il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., nei casi di inadempimento della ditta aggiudicataria, ripetuto nel tempo o di gravità tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ovvero tale da pregiudicare i requisiti qualitativi e quantitativi del servizio o nel caso in cui la ditta appaltatrice subisca tre sanzioni durante l'espletamento dell'appalto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

La risoluzione del contratto opererà di diritto qualora nel corso dello stesso vengano meno i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo di penalità ed indennizzo l'Ente, contestualmente alla risoluzione, incamererà la garanzia di cui all'art. 12.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi l'espletamento del servizio non effettuato dal soggetto aggiudicatario nei termini contrattuali, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni.

Qualora il soggetto appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giusta causa o giustificato motivo, l'Amministrazione tratterrà la cauzione a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

**ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE**

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L n. 120/2020, non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dagli obblighi stessi, l'affidatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93 del Codice degli Appalti.

L'affidatario è inoltre tenuto, per l'intera durata del servizio, a stipulare idonea polizza assicurativa (si può produrre copia di idonea polizza in vigore) di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera con massimale per sinistro RCT non inferiore a € 1.500.000,00 - massimale per sinistro RCO non inferiore a € 1.000.000,00 con il limite di € 500.000,00 per persona danneggiata.

Il contratto d'assicurazione, incentrato a titolo esemplificativo e non limitativo sulle attività previste nell'oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni, dovrà specificatamente ricomprendere le seguenti clausole:

- estensione della qualifica di assicurato in favore del Comune di Ferrara;

- responsabilità civile incrociata;

- dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere.

In corso di rapporto deve essere tempestivamente comunicata ogni variazione intervenuta nel contratto assicurativo menzionato.

**ART. 17 - FORO COMPETENTE**

L'aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara ed il Foro competente per eventuali controversie del presente contratto sarà quello di Ferrara, con espressa rinuncia al foro facoltativo di cui all'art. 20 del c.c.p..

Non è previsto l'arbitrato.

**Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione della presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 12 e succ. della citata normativa.

Per il trattamento dei dati personali di cui l’affidatario verrà a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Foglio e che tratterà per conto del Comune di Ferrara, le Parti sottoscrivono apposito Atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" O "GDPR"), secondo il modello allegato al presente atto.

**Art. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

**Art. 20 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia in quanto applicabili.

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECUPERO SALME SU CHIAMATA DELLA PUBBLICA AUTORITA’ E DI SERVIZIO FUNEBRE NEI CASI DI INDIGENZA O APPARTENENTI A FAMIGLIE BISOGNOSE O PER I QUALI VI SIA IL DISINTERESSE DEI FAMILIARI PER IL COMUNE DI FERRARA. CIG: \_\_\_**

**Atto di nomina a Responsabile del trattamento**

**ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016**

**“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD)**

**TRA**

Il **Comune di Ferrara**, con sede in Ferrara, Piazza Municipio 2 (codice fiscale/partita IVA 00297110389) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa A. Genesini in qualità di Soggetto Delegato Attuatore ai sensi dell’Allegato 5 del Regolamento comunale sul funzionamento di Uffici e Servizi (ROUS) giusto incarico sindacale conferito con Decreto Sindacale n. 9/Dir/2020 del 28.12.2020, Prot. Gen. n. PG/2020/142933, da ultimo prorogato fino al 30.09.2022 con decreto sindacale n. 5/Dir/2022 del 30.06.2022;

**(di seguito “Comune” o “Titolare”)**

**E**

\_\_\_\_\_ , con sede legale in \_\_\_ , Via \_\_\_ n. \_\_ , codice fiscale/partita IVA \_\_\_ , rappresentata da \_\_\_ , in qualità di \_\_\_\_

**(di seguito denominata anche “\_\_\_\_\_\_” o “Responsabile”)**

**congiuntamente indicate come le “Parti”**

**Premesso che:**

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD), prevede all’art. 28 che i trattamenti svolti da parte di un Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile e che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- il Comune e \_\_\_ hanno sottoscritto un contratto per l'affidamento del servizio di recupero salme in pubblica via o in luogo pubblico, o per accidente, anche in luogo privato, e trasporto delle stesse fino all’obitorio, alla Camera mortuaria o altro luogo secondo l’ordine impartito dalla competente Pubblica Autorità, su chiamata della stessa Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), nonchè del servizio funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, dal luogo di decesso nell'ambito del territorio comunale fino al cimitero per la tumulazione, con eventuale trasferimento all'obitorio comunale;

- ai fini dell’esecuzione di detto accordo \_\_\_\_ dovrà effettuare operazioni di trattamento dati personali per conto del Comune;

- il Comune svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dal medesimo trattati stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie per dare esecuzione all’accordo intercorso tra le Parti, il Titolare del trattamento ritiene che l’aggiudicatario sia in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del RGPD e a garantire la tutela dei diritti degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare l’aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dati e quest’ultima intende accettare tale nomina;

- con riferimento alla summenzionata nomina, con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dall’affidatario del servizio per conto del Titolare.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 (Oggetto, finalità e durata del trattamento)**

Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Ferrara nomina \_\_\_\_ Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui il Comune è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell’esecuzione del servizio affidato con Determinazione n. \_\_\_ esecutiva dal \_\_\_\_ e successivo contratto regolante i rapporti *inter partes*.

\_\_\_\_ , con la sottoscrizione del presente atto di nomina, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alla disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina.

\_\_\_\_\_\_ prende atto che l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento gli viene affidato in quanto Soggetto ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi deve essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il presente atto di nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al Responsabile e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli dal Titolare, tratta i seguenti tipi di dati:

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DI \_\_\_\_\_\_

- dati personali, di cui all’ art. 4, n. 1 del GDPR: dati anagrafici, codice fiscale, recapiti e indirizzi di posta elettronica, immagini, condizioni economiche, caratteristiche sociologiche;

- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali di cui all’art. 9 e 10 del GDPR.

CATEGORIE DI INTERESSATI

- soggetti che necessitano di accedere al funerale sociale o al servizio di recupero salme su disposizione di Pubblica Autorità a seguito di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato;

- familiari dei soggetti suddetti;

NATURA DEL TRATTAMENTO

- informatico;

- cartaceo;

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito per finalità di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri.

**ART. 2 (Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)**

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, ha l’obbligo di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e a quelle ulteriori impartite dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile è tenuto a:

- organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:

✓ trattati in modo lecito e secondo correttezza;

✓ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;

✓ esatti e, se necessario, aggiornati;

✓ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;

- effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all’art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;

- informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, l’applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

- tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del RGPD;

- conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;

- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;

- non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione del Titolare;

- assistere il Comune nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all’Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato, alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell’Autorità di controllo ove normativamente

previsto;

- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all’estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;

Il Responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato (nella definizione dell’art. 4 del RGPD) previsti dal RGPD.

Qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all’esercizio dei propri

diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica certificata allegando copia delle richieste;

- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;

- assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

**ART. 3 (Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)**

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- a individuare formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere sotto la sua autorità operazioni di trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla circolazione dei dati limitando l’accesso ed il trattamento ai soli dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;

- a impartire per iscritto ai soggetti autorizzati, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito il trattamento,

- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati,anche mediante verifiche periodiche;

- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;

- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell’ambito del rapporto in essere con la società, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati.

**ART. 4 (Responsabile della Protezione dei Dati)**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

**ART. 5 (Misure di sicurezza)**

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall’Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l’applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull’operato

dei medesimi;

- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all’analisi dei rischi aziendali, all’evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;

- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l’adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

**ART. 6 (Controlli)**

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina. Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti.

**ART. 7 (Divieto di nomina di sub Responsabile del trattamento)**

Il servizio di recupero salme su chiamata della Pubblica Autorità e del servizio funebre in caso di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse dei familiari, è collegato ad interventi connessi con operazioni degli organi di Pubblica Sicurezza (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) e con situazioni di disagio sociale che richiedono professionalità e discrezione.

Per tali ragioni l’art. 10 del Foglio Patti e Condizioni regolante i rapporti contrattuali in merito all’esecuzione del servizio espressamente vieta la cessione o il subappalto del servizio assunto.

Conseguentemente, l’affidatario del servizio nonché Responsabile del trattamento dati in forza del presente atto, non è autorizzato a ricorrere ad un sub Responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività.

**ART. 8 (Responsabilità)**

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD 679/2016 specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Comune da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

**ART. 9 (Violazione dei dati personali c.d. data breach)**

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento,

Il Responsabile deve:

***a)*** informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC dello stesso, tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell’evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione, allegando alla comunicazione le seguenti dettagliate informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;

- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

- le misure adottate per mitigare i rischi.

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

***b)*** fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

***c)*** attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso;

**ART. 10 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all’assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dal sub - Responsabile.

**ART.11 (Restituzione e cancellazione dei dati)**

In caso di cessazione del contratto/convenzione, Il Responsabile provvede, a scelta e su richiesta del Titolare,alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla integrale cancellazione/distruzione degli stessi, rilasciando in ogni caso attestazione scritta che presso di sè non ne sussiste copia alcuna.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub- Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

**ART. 12 (Accettazione della nomina)**

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’accordo in essere tra le Parti.

Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, dell’accordo di collaborazione in essere tra le Parti.

Per il Comune …………….

Per \_\_\_\_\_\_ …….